



Pratica n. 144/2017

**Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana**  
**Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi**

Dirigente titolare del Settore: Pierpaolo Marullo

**ATTO SINDACALE N. 126 DEL 29/11/2017**

OGGETTO

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA  
CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI  
VETRO NELLA ZONA A MONTE DELLA FERROVIA DURANTE IL  
PERIODO DAL GIORNO 01/12/2017 AL GIORNO 31/01/2018**

**IL SINDACO**

**Premesso** che durante il periodo compreso fra il giorno 01/12/2017 e il giorno 31/01/2018 in corrispondenza delle festività natalizie si assisterà, fra gli altri, ad un significativo incremento di afflusso di persone in corrispondenza delle discoteche;

**Premesso** che dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo, in particolare durante le giornate del 7, 8 e 9 dicembre e successivamente del 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre 2017 e infine nei giorni 5 e 6 gennaio 2018 si avrà un ulteriore picco di affluenza alle discoteche più conosciute situate nella zona collinare di Riccione in particolare in corrispondenza dell'area compresa all'interno della zona delimitata dai Viali Caprera, Todi, Sardegna, Circonvallazione, Abruzzi (fino all'intersezione con via Ca' Pronti), Trebaci, Dei Tigli, Dei Pini, Roseto ed infine Viale Ortona;

**Considerato** che tale periodo richiamerà un elevato numero di persone di giovane età e che la tipologia di intrattenimento ed il clima di festa indurranno ad un notevole consumo di bevande;

**Considerato** altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nelle aree adiacenti alle discoteche di un considerevole quantitativo di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

**Ritenuto** altresì di dover evitare che chi si reca presso le discoteche vi possa arrivare già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

**Valutato** che l'accesso all'area degli eventi con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

**Preso atto** che il Comune di Misano Adriatico con ordinanza sindacale n. 205 del 24/11/2017 ha già disposto il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, e i venditori itineranti ancorché autorizzati di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per



asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro e di consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e che nelle aree adiacenti alle discoteche, sia vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene.

**Preso atto** che resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande stesse in vetro all'interno dei rispettivi locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

**Preso atto** che per quanto concerne la zona al di sopra della ferrovia è prevista la possibilità per i commercianti itineranti autorizzati di cui all'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana (atto C.C. N.16 DEL 19/05/2016) procedere con la vendita delle dette tipologie di bevande

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**Visto** l'art. 7 del regolamento di polizia urbana, (atto C.C. n. 16 del 19.05.2016) che vieta ai titolari e ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private esercitate in sede fissa (ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici) e su aree pubbliche, di circoli od associazioni private, di attività artigianali, di esercizi di somministrazione, di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro, dalle ore 19,00 alle ore 02,00

### ORDINA

Che nell'area collinare situata a monte della ferrovia e precisamente all'interno dell'area compresa fra Viale Caprera, Todi, Sardegna, Circonvallazione, Abruzzi (fino all'intersezione con via Ca'Pronti), Trebaci, Dei Tigli, Dei Pini, Roseto ed infine Viale Ortona, nei giorni e negli orari indicati in premessa, sia vietato:

- a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, e i venditori itineranti ancorché autorizzati di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
- consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Che nell'area adiacente ai locali da ballo, sia vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene.

Resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande stesse in vetro all'interno dei rispettivi locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Sig. Prefetto di Rimini;

Al Sig. Questore di Rimini;

Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;

Al posto di Polizia c/o il comando di Polizia Municipale di Riccione;

Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;



Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;  
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Segretario Comunale

Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

Vice Sindaco

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere

Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue

Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco  
Renata Tosi  
(Documento Firmato Digitalmente)